



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Cod. Fisc. 80012000826

di _____

Via _____
tel. 09 _____ – fax 09 _____
sopri__@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprint
Posta certificata del: _____

Direzione

tel. 09 _____ – fax 09 _____
sopri__@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. _____ del _____

Prot. n. _____ del _____

Allegati n. _____

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esenzione dal Servizio ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – _____ (QUALIFICA, NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE) - Periodo dal aprile 2020 al aprile 2020 (SI SUGGERISCE DI ADOTTARLO CON CADENZA SETTIMANALE)

IL SOPRINTENDENTE/DIRETTORE _____ (INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO)

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO che con Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenente le “*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020*” in cui, tra l'altro, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia*”

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett.a);

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 contenente *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. n);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. r);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* - che estende le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

VISTA la Direttiva dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 27519 del 9 marzo 2020, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile (smart working) - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r) - Prime istruzioni."* che dispone che, in via eccezionale e provvisoria, in concomitanza con il perdurare dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 e per contribuire al suo contenimento, i dipendenti della Regione Siciliana possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità "agile", anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81;

DATO ATTO che con successiva nota prot. n. 13905 dell'11 marzo 2020 il Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. ed I.S. ha diramato una specifica Circolare sulla materia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1 sulle *"Modalità di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"* che, al punto 6), così dispone: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con oggetto *"indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* ed in particolare l'articolo 2 *"Svolgimento dell'attività amministrativa"* e l'articolo 3 *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa"*, in base ai quali *le pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, adottano quale modalità ordinaria della prestazione*

lavorativa il "lavoro agile", limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, ricorrendo in considerazione della situazione emergenziale a modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, per tutto il periodo dell'emergenza;

DATO ATTO che con nota dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica, prot. n. 29231, del 12 marzo 2020, si da disposizione di applicare la Direttiva n.2/2020 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTA l'ulteriore nota inerente la materia diramata dal Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. ed I.S. con nota prot. n. 14010 del 15 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019" ed in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 avente ad oggetto "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che, all'articolo 18, disciplina il "lavoro agile";

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale 2016/2018 del personale della Regione ed in particolare l'art. 35 "Disciplina del lavoro agile";

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'articolo 87 rubricato "*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio ...*";

CONSIDERATO che a mente di cennato articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:

Articolo 1 "*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data antecedente, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici, per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

c) Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3';

VISTA la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale prot. n. 31220 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Misure straordinarie - Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (in G.U.R.I. n.70 del 17/03/2020). Direttive. Istruzioni per il monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie*";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 870 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Uffici centrali e periferici del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana*”;

ACCERTATO che all'articolo 2, comma 2, di cennato Decreto si afferma che a “*I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, centrale e periferica, del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana favoriranno la concessione delle ferie pregresse al personale del comparto che non è nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del c.2 , art. 87, DL 18/2020, e solo successivamente potranno il predetto personale in sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18*”;

VISTA la circolare prot. n. 14183 del 20 marzo 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avente ad oggetto “*Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 08/03/2020 e successivi. Decreto legge 17/03/2020, n.18, art.87. Attività ordinaria di lavoro in modalità agile. Applicazione. Direttiva a supporto degli adempimenti da parte degli Uffici centrali e periferici del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana*”;

VISTA la Circolare del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale prot. n. 31966 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Misure straordinarie - Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (in G.U.R.I. n.70 del 17/03/2020). Direttive. Ulteriori istruzioni*”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 900 del 28 marzo 2020 avente ad oggetto “*Smart working – Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 08/03/2020 – Ulteriori disposizioni*”;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 947 del 4 aprile 2020;

VISTA la circolare prot. n. 14748 del 4 aprile 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avente ad oggetto “*Articolo 87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Esenzione dal servizio – D.D.G. n. 900 del 28 marzo 2020 e D.D.G. n.947 del 4 aprile 2020 - Circolare esplicativa*”

DATO ATTO che la qualifica posseduta dal _____ (NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE), dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale - Categoria _____ (INDICARE CATEGORIA), in servizio presso la (INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO) e le conseguenti mansioni al medesimo attribuite ovvero (INDICARE LE MANSIONI), non consentono per lo stesso di ricorrere al “*lavoro agile*”;

CASO SERVIZI INDEFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

VERIFICATO che in ragione dell'attuale situazione emergenziale, pur rientrando il carico di lavoro dell'_____ (INDICARE CATEGORIA) Sig. _____(NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE) tra quelli indifferibili da rendere in presenza, è necessario ridurre al minimo il carico antropico del__ (INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO), garantendone comunque la funzionalità;

DATO ATTO che con il D.D.G. n. 870 del 20 marzo 2020 e la successiva circolare prot. n. 14183 del 20 marzo 2020 si riconosce, per i servizi essenziali da rendere in presenza, la possibilità di ricorrere alla rotazione del personale;

ACCERTATO che la funzionalità del _____ (*DESCRIVERE IL TIPO DI SERVIZIO SVOLTO*) può essere garantita da altra unità di personale ivi incardinata;

CASO SERVIZI NON ESSENZIALI

DATO ATTO che la qualifica _____ (*INDICARE CATEGORIA*) posseduta dal Sig. _____ (*NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE*) e le conseguenti mansioni al medesima attribuite ovvero _____ (*INDICARE LE MANSIONI*), riconducibili ad attività _____ (*DESCRIVERE IL TIPO DI SERVIZIO SVOLTO*), non consentono di ricorrere al "lavoro agile";

VERIFICATO che il carico di lavoro del _____ (*INDICARE CATEGORIA*) posseduta dal Sig. _____ (*NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE*) non rientra tra quelli indifferibili da rendere in presenza per come individuati all'articolo 3 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 870 del 20 marzo 2020;

VERIFICATO che l' _____ (*INDICARE CATEGORIA*) Sig. _____ (*NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE*) non ha ferie pregresse da godere e che per lo stesso non può farsi ricorso ai congedi e agli altri istituti previsti dal vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, non ricorrendone i presupposti;

PONE

con effetti a far data dal _____ aprile 2020 al _____ aprile 2020 il _____ (*INDICARE CATEGORIA*) Sig. _____ (*NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE*) dipendente di ruolo della Regione Siciliana, in atto in servizio presso (*INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO PERIFERICO*) in esenzione dal servizio ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 17.

Ai sensi della normativa in parola il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In ragione del presente provvedimento l' _____ (*INDICARE CATEGORIA*) _____ (*NOME E COGNOME DEL DIPENDENTE*) rientrerà in servizio il _____ aprile 2020.

Resta comunque impregiudicata la possibilità per questa Amministrazione, qualora se ne manifesta l'esigenza, di interrompere il periodo di esenzione ex articolo 87, comma 3, del D.L. 18/2020 oggi disposto.

Resta infine inteso che il presente provvedimento è soggetto ad effetti caducanti in ragione delle valutazioni che su questo andranno a compiere il superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al quale sarà trasmesso per il necessario apprezzamento.

IL _____
(_____)

Pagina 5 di 5